



Associazione Sportiva Dilettantistica

## Regolamento Ormeggi

Approvato dal Consiglio Direttivo il 27/04/2024

## 1. OGGETTO

- 1.1. Il presente regolamento ormeggi (*infra* anche **Regolamento**) ha per oggetto l'uso da parte dei Soci e dei Soggetti Ospiti (v. art. 6.2 Regolamento allo Statuto) o Transitanti (v. art. 6.3 Regolamento allo Statuto), dei pontili, degli ormeggi e delle aree a terra, ottenuti in diritto di concessione dal Circolo Velico Ravennate - ASD (*infra* anche **Circolo CVR**) ed utilizzati per lo svolgimento di attività marinare, previste dallo Statuto e dal Regolamento allo Statuto. Per pontili, ormeggi ed aree a terra si intendono tutte le opere di banchinamento fisse o galleggianti, costruite e da farsi, nonché tutte le attrezzature di ormeggio.
- 1.2. Il presente Regolamento integra e specifica le disposizioni in materia contenute nello Statuto e nel Regolamento allo Statuto del Circolo, pertanto nel caso di contrasto tra le previsioni, prevalgono le condizioni previste nel presente regolamento.
- 1.3. A fini del presente Regolamento sono indicati come:
  - a) Soci, i soggetti indicati all'art. 5.1 dello Statuto del CVR;
  - b) Soci Ordinari, i soggetti indicati all'art. 5.2a dello Statuto del CVR;
  - c) Soci Armatori, i soggetti indicati all'art. 5.2b dello Statuto del CVR.

## 2. APPROVAZIONE/MODIFICA

- 2.1. Il Regolamento é approvato o modificato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
- 2.2. Eventuali modifiche del Regolamento proposte dai Soci dovranno portare la firma di almeno il 10% dei Soci aventi diritto al voto e andranno presentate all'Ufficio di Presidenza, che le sottoporrà al Consiglio Direttivo.

## 3. TITOLARITÀ DELL'ORMEGGIO

- 3.1. Il diritto di ormeggio spetta ai Soci Armatori secondo le modalità previste nello Statuto, nel Regolamento allo Statuto del Circolo e nel presente Regolamento.
- 3.2. Il diritto di ormeggio da parte dei Soci Armatori deve essere supportato in ogni momento dalla dimostrazione della titolarità della imbarcazione. In particolare, tale titolarità deve essere dimostrata al momento della accettazione del diritto di ormeggio ed ogni volta che viene rilasciata ricevuta per il pagamento della quota annuale del servizio oppure a semplice richiesta del Segretario, dell'Ufficio di Presidenza o del Consiglio Direttivo del Circolo.
- 3.3. La titolarità della imbarcazione deve essere dimostrata come segue:
  - a) per le imbarcazioni non immatricolate, mediante dichiarazione autocertificata;
  - b) per le imbarcazioni immatricolate, dalla produzione del libretto di immatricolazione (ove previsto);
  - c) per le imbarcazioni di proprietà di società di leasing, mediante documentazione che attesti che i Soci Armatori sono i titolari del contratto di leasing;

3.4. I Soci Armatori hanno la facoltà di delegare all'uso della propria imbarcazione, previa comunicazione da effettuare presso la segreteria, che avrà cura di registrare i nominativi nel registro della flotta del CVR:

- i propri famigliari di primo grado
- gli eventuali Soci Ordinari comproprietari dell'imbarcazione, compresi i loro famigliari di primo grado
- gli eventuali operatori professionali (marinai) imbarcati sull'imbarcazione stessa

I Soci Armatori hanno la facoltà di delegare, previa richiesta scritta alla Segreteria e per un periodo limitato, ad altri Soci Ordinari, l'uso dell'imbarcazione e del posto barca.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di rifiutare o di revocare tale facoltà di delega a suo insindacabile giudizio.

3.5. Nel caso di imbarcazioni di proprietà di più persone, il posto barca è assegnato ad un solo Socio Armatore. Ai fini dell'ottenimento del diritto di ormeggio, gli altri comproprietari devono anch'essi essere Soci Ordinari e ricevere dal Socio Armatore la delega scritta all'uso del posto barca, secondo le condizioni previste al precedente **art. 3.4.**

3.6. In caso di decesso del Socio Armatore, il diritto di ormeggio non si trasferisce né al coniuge né ai figli, anche se Soci. Tuttavia, su richiesta degli aventi diritto, il Consiglio Direttivo può deliberare il subentro di tali soggetti nel posto barca del *de cuius* e la loro conseguente assunzione della qualifica di Socio Armatore senza la necessità di versare la Quota di Buon Ingresso ma esclusivamente la quota sociale ancora dovuta. Nel caso di richiesta da parte di più soggetti, si applicano le condizioni previste agli **artt. 3.4. e 3.5.**

#### **4. ASSEGNAZIONE**

4.1. I Soci Armatori che desiderano ottenere l'assegnazione dell'ormeggio devono presentare domanda contenente i dati relativi all'imbarcazione (tipo, lunghezza ft, larghezza ft, pescaggio, dislocamento ed ogni altra indicazione opportuna ...).

4.2. L'assegnazione avverrà secondo le specifiche disposizioni previste dallo Statuto, dal Regolamento allo Statuto e dal presente Regolamento.

4.3. Rimane salvo il diritto di modificare le posizioni di ormeggio per giustificati motivi tecnici ad esclusivo e insindacabile giudizio della Segreteria. In tal caso i Soci Armatori interessati saranno preavvisati col maggior anticipo possibile, non meno di otto giorni. Decorso il termine, il Circolo effettuerà l'operazione di spostamento dell'imbarcazione con proprio personale, qualora venga richiesta dal Socio Armatore o per inadempimento dello stesso, addebitando al Socio Armatore i relativi costi.

4.4. Nel pontile "P" lato faro, gli armatori assegnatari dell'ormeggio avranno l'onere, non più di una volta all'anno, di lasciare il loro ormeggio a disposizione del CVR, limitatamente al periodo necessario allo svolgersi di manifestazioni particolarmente importanti per il nostro sodalizio.

Resta inteso che sarà cura del CVR provvedere all'ormeggio temporaneo dell'imbarcazione in accordo con il socio armatore.

- 4.5. La vendita dell'imbarcazione da parte dei Soci Armatori, anche se effettuata ad altri Soci, non trasferisce il diritto di ormeggio. Tale diritto, invece, rimane valido per i Soci Armatoriche sostituiscano la propria imbarcazione con un'altra di proprietà, sempre che non interrompano i pagamenti e che l'imbarcazione rientri nelle stesse categorie.
- 4.6. I Soci Armatori assegnatari di un posto barca che intendano lasciare vacante tale ormeggio per un periodo superiore a 15 giorni, devono informare la Segreteria. In caso di omessa informazione e comunque decorsi nove mesi dall'abbandono, i Soci Armatori perderanno il diritto di ormeggio e la Segreteria provvederà ad assegnarlo ad altro avente diritto. In tal caso i Soci Armatori sono comunque tenuti a versare il corrispettivo dell'ormeggio sino alla perdita del relativo diritto.
- 4.7. In deroga a quanto stabilito all'**art. 4.5.**, i Soci Armatori che non intendono usufruire del posto barca per un'intera annualità (1 gennaio - 31 dicembre), possono conservare il diritto di ormeggio a condizione che rendano edotta la Segreteria di tale intenzione e si impegnino a corrispondere il 50% del dovuto.

## **5. ASSICURAZIONE**

- 5.1 Si ricorda che per legge tutte le imbarcazioni e i natanti hanno l'obbligo di Assicurazione per Responsabilità Civile. La mancanza di Assicurazione comporta la perdita del posto barca e, per i Soci, le conseguenze previste agli art. 6, commi 6.8, 6.9 e 6.10 dello Statuto.

## **6. ATTREZZATURE**

- 6.1. Il Circolo garantisce ai Soci Armatori, ai Soggetti Ospiti o Transitanti e agli altri aventi diritto la messa a disposizione e la manutenzione delle seguenti attrezzature: pontili, briccole, cime di ormeggio sulle briccole, traversine.
- 6.2. Sono invece a esclusiva cura e manutenzione dei Soci Armatori, dei Soggetti Ospiti o Transitanti degli altri aventi diritto le seguenti attrezzature: molle e /o ammortizzatori, cime di ormeggio lato pontile.

## **7. ACCESSO**

- 7.1. E' consentito l'accesso ai pontili al personale esterno (meccanici, carpentieri, stipettai, elettricisti, ecc.), anche non accompagnato dai Soci, per la sola manutenzione ordinaria, nelle ore regolamentate dalla Segreteria e previo preavviso al personale di Servizio (Custodi). Sarà premura dei Soci assicurarsi che il personale esterno non arrechi disturbo agli altri Soci.
- 7.2. E' fatto divieto di usare i pontili per lavori straordinari alle imbarcazioni e di percorrerli con veicoli di qualsiasi specie, fatta eccezione che per le ipotesi e fattispecie previste dal Regolamento dello Statuto.

## **8. BACHECA**

8.1. La “bacheca del pontile” sarà utilizzata dal Circolo per comunicazioni ai Soci che assumono la stessa validità di una comunicazione al loro domicilio.

## **9. ORMEGGIO**

9.1. I Soci Armatori, i Soggetti Ospiti o Transitanti e gli altri aventi diritto hanno l'obbligo di curare l'esatto ormeggio dell'imbarcazione prima di abbandonarla, affinché ciò avvenga in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche, con cime della cui adeguatezza ed efficienza è l'unico responsabile.

9.2. Le imbarcazioni devono essere in perfetta efficienza ed in regola con le prescrizioni di legge oltre a mantenere un aspetto decoroso.

9.3. Anomalie od irregolarità sulle imbarcazioni all'ormeggio riscontrate dal Circolo saranno comunicate ai Soci Armatori, ai Soggetti Ospiti o Transitanti e agli altri aventi diritto, che saranno tenuti ad intervenire con la massima urgenza per la constatazione e la riparazione dei difetti, ferma restando la loro esclusiva responsabilità per qualsiasi danno arrecato a cose e/o a persone in conseguenza di dette anomalie od irregolarità. Il mancato, inesatto o parziale adempimento comporterà la perdita del posto barca e, per i Soci, le conseguenze previste all'art 6, commi 6.8), 6.9) e 6.10) dello Statuto.

9.4. I Soci Armatori, i Soggetti Ospiti o Transitanti e gli altri aventi diritto hanno l'obbligo di disporre fuoribordo un adeguato numero di parabordi (minimo quattro) di conveniente misura. Se i Soci Armatori, i Soggetti Ospiti o Transitanti e gli altri aventi diritto non avranno provveduto alla sistemazione dei parabordi dall'arrivo, dalla rottura o dalla scomparsa di quelli esistenti, il Circolo provvederà direttamente addebitando la relativa spesa.

9.5. I Soci Armatori, i Soggetti Ospiti o Transitanti e gli altri aventi diritto sono tenuti a verificare di persona l'adeguatezza e la condizione delle proprie cime di ormeggio intervenendo, se del caso, per la loro immediata sostituzione con cime appropriate e/o l'eventuale rinforzo di quelle in opera, in particolare quando vengano notificate condizioni di allerta in previsione di eventi meteo di particolare rilevanza.

9.6. I Soci Armatori, i Soggetti Ospiti o Transitanti e gli altri aventi diritto sono comunque tenuti a sorvegliare l'ormeggio della loro imbarcazione e ad intervenire personalmente per attuare qualsiasi manovra ed operazione necessaria a garantire e/o ripristinare la sua sicurezza durante l'intero periodo di permanenza all'ormeggio.

## **10. RESPONSABILITÀ DEL CIRCOLO**

10.1. Il Circolo non assume responsabilità circa i danni a persone, agli ormeggi e alle imbarcazioni, provocati sia dagli assegnatari che dai terzi, o dovuti a rotture dell'impianto di ormeggio.

10.2. Il Circolo non assume responsabilità per furti, anche parziali, che possono verificarsi per le barche all'ormeggio o in rimessaggio asciutto.

## **11. RISPETTO DELL'AMBIENTE**

- 11.1. E' vietato scaricare nelle acque oli, nafta, schiume di detersivi o qualsiasi altro liquido o oggetto inquinante; è altresì vietato abbandonare sui pontili rifiuti di qualsiasi natura che dovranno essere smaltiti secondo le vigenti normative.
- 11.2. E' vietato pescare con canne ed altri strumenti dai pontili o invadere gli spazi comuni e/o i posti barca adiacenti pescando dalla propria imbarcazione.

ooooo